

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it.

sito internet: www.bancacrs.it.

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

I **principali rischi** sono:

- poiché l'operazione Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- rischio Paese, è l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc. che interessano il paese di riferimento;
- mancata o ritardata liquidazione del credito documentario in seguito a presentazione dei documenti oltre i termini previsti e/o non conformi a quanto richiesto dalla banca emittente.
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissione di apertura	0,05% al mese o frazione minimo € 20,00
Commissione per mancato utilizzo	0,1% Minimo: € 8,75
Commissioni di pagamento	0,15 Minimo: € 3,50
Commissioni di utilizzo	0,25% al mese Minimo: € 20,00

Spese di modifica	€ 20,00
Spese accettazione	€ 0,00
Spese di apertura	€ 0,00
Spese per discrepanze	€ 0,00
Recupero spese reclamate	Non quantificabili
Spese swift	€ 20,00
Spese trasparenza periodica / Posta	€ 0,75
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Cambio applicato per operazioni in divisa	"Durante" del giorno di pagamento + spread massimo +/- 1%
GIORNI	
Data Valuta Addebito	Giorno di esecuzione del pagamento

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

1) "Sono a carico del cliente che ordina l'apertura di credito l'adempimento delle formalità e l'osservanza delle disposizioni prescritte dalle competenti Autorità ed in genere qualsiasi rischio e responsabilità relativi all'apertura di credito, salvo quelli per i quali la legge non ammette patto di esonero.

2) Resta a carico del cliente, che ordina l'apertura di credito, il rischio riguardante l'operato del corrispondente a cui la banca submandataria ha affidato l'incarico dell'esecuzione del mancato. Questo anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro il corrispondente stesso, la cura delle quali spetterà unicamente al cliente, rimanendo in ogni caso la banca submandataria esonerata da qualsiasi responsabilità od onere.

3) Il credito "irrevocabile" non può essere revocato, né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. Il credito si ritiene utilizzato per il fatto che si sia proceduto al ritiro dei documenti, indipendentemente dalla circostanza che il cliente sia posto in grado di entrare in possesso della merce. Resta pertanto a carico del cliente qualsiasi rischio al riguardo, come pure le eventuali pratiche ed azioni verso Compagnie di Navigazione, Compagnie di Assicurazione, Tribunali delle Prede, ecc. L'espletamento delle relative pratiche non potrà in alcun modo ritardare il pagamento di quanto è dovuto dal cliente alla banca mandataria, in dipendenza d'apertura di credito concessa.

4) L'onere di curare che la merce sia sempre coperta da assicurazione contro i rischi d'uso e di guerra spetta al cliente ordinante del credito, restandone esonerata la banca mandataria anche in deroga al disposto dell'art.1847 Cod. Civ., salvo che la banca mandataria ritenesse, in difetto del cliente o su richiesta dello stesso, di provvedervi direttamente. E' esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità della banca mandataria per quanto riguardava la scelta della Compagnia di Assicurazione e le clausole contenute od omesse nella polizza di assicurazione.

5) Le spese di sbarco, magazzinaggio, dazi, assicurazioni, perizie, ecc. e quelle di qualsiasi natura, come pure quelle che la banca mandataria incontrasse nell'eventualità in cui dovesse provvedere alla conservazione della merce e alle operazioni inerenti – restando beninteso ogni rischio al riguardo a carico del cliente- saranno rimborsate dal cliente in qualunque momento a semplice richiesta della banca mandataria.

6) La banca mandataria è autorizzata a non consentire la restituzione o comunque l'utilizzo dell'importo in moneta nazionale o in divisa estera che risultasse versato dal cliente a fronte della relativa apertura di credito –con esonero da ogni responsabilità per eventuali differenze di cambio- qualora, a causa di impedimenti di qualsiasi natura nelle comunicazioni o nei rapporti in genere con il luogo in cui il credito venne aperto o trasferito, non fosse dato alla banca mandataria, per il tramite della banca submandataria, di conoscere in modo sicuro se e come il credito sia stato utilizzato.

7) E' obbligo del cliente ordinante del credito di fornire alla banca mandataria, a semplice sua richiesta e in qualunque momento, a insindacabile suo giudizio, adeguate garanzie di gradimento della banca mandataria stessa.

8) Nel caso in cui l'importo in moneta nazionale o in divisa estera, occorrente per l'esecuzione dell'ordine di apertura di

credito, venga anticipata dalla banca mandataria, rimane inoltre convenuto quanto segue:

a) il cliente non può opporre il fatto della mancata conoscenza dell'esito dell'operazione per esimersi dal rimborsare la banca mandataria, dietro semplice richiesta in qualsiasi momento fattagli, dell'importo da essa anticipato;

b) le merci o, in quanto esistano i documenti rappresentativi delle merci, tali documenti e le merci da essi rappresentate, restano vincolate a favore della banca mandataria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia per conservare integro alla banca mandataria il suo diritto di privilegio spettante a garanzia del credito aperto per capitale, interessi, commissioni, accessori e spese. Questo anche a titolo di pegno ai sensi degli ultimi due comma dell'art. 2787 Cod. Civ.. Il privilegio e la garanzia gravano sulla merce, oltretutto durante il viaggio anche dopo l'arrivo quando viene ritirata in dogana o in deposito pubblico o nel magazzino del Commissionario della banca mandataria e si estendono anche alle somme che la stessa incassasse contro consegna dei documenti di cui sopra al cliente o alla persona o ditta che questi indicasse;

c) è obbligo del cliente di fornire alla banca mandataria la prova di aver curato l'assicurazione della merce fintantoché questa rimane vincolata a favore della stessa ai termini del comma precedente. Il documento di assicurazione, ove non sia emesso "per conto di chi spetta" oppure all'ordine e girato in bianco, deve contenere una clausola secondo la quale il risarcimento che fosse liquidato a termine di polizza verrà corrisposto al cliente soltanto con il consenso della banca mandataria, oppure direttamente a questa e non potranno aver luogo diminuzioni della somma assicurata, storno o disdetta del contratto senza il consenso della banca mandataria stessa.

9) In caso di mancato rimborso da parte del cliente ordinante del credito di quanto dovuto alla banca mandataria, o di mancata prestazione delle garanzie da questa richieste, la banca mandataria ha il diritto di vendere per conto del cliente in tutto o in parte la merce o, quando esistano i documenti rappresentativi della merce, tali documenti e la merce da essi rappresentata, a mezzo di pubblico mediatore, senza l'obbligo di preavviso o di diffida e di trattenere sul prezzo ricavato l'intero importo spettante, salva ogni azione per l'eventuale differenza.

10) E' inteso che i crediti documentari aperti in Italia sono regolati anche dalla "Regole ed usi uniformi relativi ai Crediti documentari" (Revisore 2007 – Pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale) di cui il cliente è a conoscenza.

11) Per i crediti sull'estero, restano a carico del cliente ordinante del credito gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme e dagli usi commerciali e bancari vigenti all'estero in materia di crediti documentari.

12) Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

13) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

14) Attestiamo, assumendo ogni conseguente piena e diretta responsabilità, l'autenticità dei documenti riguardanti la presente operazione, nonché la veridicità di quanto risulta dagli stessi.

15) Siamo impegnati a fornirvi a semplice vostra richiesta, e comunque non oltre la data di ricezione da parte della Banca dei documenti e/o dell'avviso di utilizzo, la divisa estera / l'importo in euro dovutovi in relazione al mandato con la presente conferitovi.

16) In difetto di una nostra puntuale copertura della divisa estera dovutavi, potrete, senza la necessità di avvisarci preventivamente o metterci in mora, acquistare al meglio per nostro conto l'ammontare di detta divisa estera, restando obbligati a rifondervi immediatamente del vostro esborso, oltre interessi, spese ed accessori.

17) Ci impegniamo a rimborsarvi le commissioni e spese della banca estera, in caso di rifiuto da parte del beneficiario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorché stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di tre giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera

raccomandata, un termine di tre giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Ghigo Dott.ssa Silvia (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per

	essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice(ad es. Dollari USA)
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Cambio "Durante"	Il cambio "Spot"(consegna immediata della valuta) stabilito direttamente dalle due controparti ed esprime la quantità di divisa necessaria per acquistare o vendere una unità dell'altra divisa.
Valuta di addebito /accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Commissioni di intervento	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)